

N. 00464/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2012, proposto da:

S.I.P.A. - Societa' Immobiliare Parcheggio Auto S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale capogruppo e mandataria della costituenda A.T.I. con Isola Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Tarantini e Donato Antonucci, presso i quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni, 10;

contro

Comune di Todi, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bartolini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, corso Vannucci, 10; Comune di Todi Servizio Amministrativo Cultura e Turismo;

nei confronti di

A.T.I. S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. mandataria, Tarsminas Cooperativa Servizi Societa' Cooperativa Sociale mandante, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ti Ermanno Vaglio, Giorgio Recine e Daniele Spinelli, con domicilio eletto

presso l'avv. Daniele Spinelli in Perugia, piazza Biordo Michelotti,1;

per l'annullamento

della determinazione n. 612 del 13.6.2012, di aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. con Tarsminas Cooperativa Servizi – Società cooperativa sociale del servizio di gestione dei parcheggi pubblici e degli impianti della mobilità alternativa nell'ambito territoriale del comune di Todi;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima aggiudicazione in favore dell'A.T.I. controinteressata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Todi e dell'A.T.I. S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. - Tarsminas Cooperativa Servizi Societa' Cooperativa Sociale;

Visto il ricorso incidentale dell'A.T.I. S.I.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per la definizione del giudizio all'esito dell'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm, potendosi dunque fare ricorso alla sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, in qualità di mandataria della costituenda A.T.I. con Isola Cooperativa Sociale, impugna la determinazione del Responsabile del

Servizio Amministrativo, Cultura e Turismo del Comune di Todi n. 612 in data 15 giugno 2012, disponente l'aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. S.I.S. S.r.l.-Tarsminas società cooperativa sociale del "servizio di gestione dei parcheggi pubblici e degli impianti della mobilità alternativa nell'ambito territoriale del Comune di Todi", chiedendo altresì la pronuncia di inefficacia del contratto *medio tempore* eventualmente stipulato, e la condanna al risarcimento del danno.

Premette di essere attuale concessionaria del servizio in questione, che alla gara hanno partecipato cinque imprese, e che nella stessa è risultata seconda graduata.

Esponde che, nell'esame delle buste "B", recanti l'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice non si è avveduta della mancanza, nell'offerta dell'A.T.I. S.I.S., dei computi metrici estimativi richiesti a pena di esclusione dalla *lex specialis*.

Nella seduta del 18 aprile 2012 la Commissione ha stabilito di procedere alla "valutazione di congruità", richiedendo all'A.T.I. S.I.S. l'esibizione di un piano economico-finanziario; all'esito, nella successiva seduta del 30 maggio, tale offerta è stata ritenuta non anomala.

Lamenta come sia rimasta inevasa la propria richiesta di annullamento dell'aggiudicazione in sede di autotutela, deducendo, a sostegno del ricorso, i seguenti motivi di diritto :

1) Violazione del bando di gara, della *par condicio*, nonché eccesso di potere per errata valutazione degli elementi di fatto e dei presupposti di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione, manifesta ingiustizia, perplessità dell'azione amministrativa.

Il bando di gara, all'art. 11-bis, dispone che, a pena di esclusione, tra i componenti dell'offerta tecnica da inserirsi nella busta "B" debbano esservi anche i computi metrici estimativi delle opere complementari e/o di miglioramento che si intendono realizzare, con riferimento agli impianti

tecnologici dell'impianto di risalita del parcheggio, alla sorveglianza del parcheggio e degli altri impianti di accesso, all'arredo e sistemazione del verde pubblico delle aree destinate a parcheggio, alla segnaletica ed alle informazioni all'utente lungo i percorsi di avvicinamento. I dati del computo metrico sono essenziali per la valutazione estimativa dei beni che vengono forniti o dei servizi che vengono erogati.

Nel procedimento di gara controverso, come si evince dal verbale del 22 marzo 2012, soltanto l'A.T.I. SIPA e la ditta Eclis risultano avere adempiuto a tale onere; non vi ha ottemperato l'A.T.I. S.I.S. risultata aggiudicataria, che doveva, pertanto, essere esclusa dalla gara.

2) Violazione della *lex specialis*, nella considerazione che l'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica dell'A.T.I. S.I.S. è avvenuta in assenza degli specifici elementi di valutazione espressamente richiesti dal bando di gara (i computi metrici estimativi) e dunque in modo del tutto immotivato.

3) Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, erroneo apprezzamento di elementi di fatto, violazione dell'art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Un'ulteriore incongruità dell'operato della Commissione e della conseguente aggiudicazione concerne la voce A)2 dell'offerta tecnica, in relazione alla quale i concorrenti devono indicare «l'importo degli oneri di manutenzione straordinaria che la ditta si obbliga di assumere annualmente a proprio carico, oltre la quota di 10.000,00 euro prevista dall'art. 3, comma 1, del capitolato d'oneri»; per tale criterio è prevista l'assegnazione sino ad un massimo di trenta punti, che sono stati interamente attribuiti all'A.T.I. S.I.S., la quale ha offerto un incremento annuo di euro 40.000,00, mentre l'A.T.I. SIPA un incremento annuo di euro 20.000,00, vedendosi assegnare 15 punti. In sede di verifica della congruità dell'offerta la Commissione ha osservato che le spese di manutenzione straordinaria, il cui onere annuale è indicato dall'A.T.I. S.I.S. in euro 50.000,00 non è da

considerarsi come spesa effettiva annuale, ma addirittura come “spese che si potrebbero sostenere nell’arco di 12 anni”; in questa prospettiva l’onere indicato dall’A.T.I. S.I.S. come costo annuale sarebbe un costo “gonfiato” al solo fine di ottenere un migliore punteggio.

4) Occorre altresì denunciare un’evidente sovrastima dei ricavi e sottostima dei costi da parte dell’A.T.I. S.I.S.; con riguardo ai ricavi, vengono quantificati in euro 420.000,00 annui, ma su base storica l’ammontare medio annuo della concessione nell’ultimo triennio è stato di euro 225.000,00; tale importo, benché incrementato della percentuale di aumento delle tariffe previsto dal bando (30%) è comunque ampiamente inferiore rispetto ai 420.000,00 euro ipotizzati.

Quanto alla sottostima dei costi, l’A.T.I. S.I.S. non tiene conto né degli oneri fiscali (TARSU e TOSAP), né dei costi delle utenze, per un importo pari a circa 69.388,30.

Si è costituito in giudizio il Comune di Todi controdeducendo alle censure di parte ricorrente e chiedendone la reiezione.

Si è costituita in giudizio anche l’A.T.I. S.I.S.-Tarsminas eccependo l’infondatezza nel merito del ricorso; la controinteressata ha altresì esperito ricorso incidentale avverso i verbali di gara e l’atto conclusivo del procedimento nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dell’A.T.I. SIPA, deducendo le seguenti censure :

5) Violazione dell’art. 11-bis del bando di gara; eccesso di potere; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; ingiustizia ed illogicità manifesta, assumendo che la ricorrente principale abbia erroneamente interpretato il significato della locuzione “computo metrico estimativo” quale documento da inserire nella busta contenente l’offerta tecnica. Ed invero l’A.T.I. SIPA, allegando tabelle contenenti i quantitativi ed i prezzi di tutti i materiali, come si fa negli appalti di lavori, con offerta a

prezzi unitari, ha evidentemente violato basilari principi afferenti alla segretezza delle offerte economiche, avendo fornito ogni elemento utile all'indicazione, già in sede di valutazione dell'offerta tecnica, degli elementi essenziali dell'offerta economica. Per tale ragione la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto escludere l'offerta della ricorrente principale.

6) Eccesso di potere per violazione del principio di unicità dell'offerta; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; ingiustizia ed illogicità manifesta, lamentandosi che, con riferimento all'arredo urbano ed al verde pubblico, l'A.T.I. SIPA ha fatto delle proposte tipologiche indicandone i relativi costi, ma lasciando al Comune la scelta di eventuali soluzioni alternative. Tale modalità, traducendosi in un'offerta alternativa, non era autorizzata dal bando di gara, configurando una violazione del principio di unicità dell'offerta.

7) Violazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; ingiustizia ed illogicità manifesta, assumendo che nella relazione dell'A.T.I. SIPA è indicata una serie di interventi caratterizzanti il servizio oggetto di gara, che l'A.T.I. dichiara di voler affidare ad un soggetto terzo (la Maspero Elevatori S.p.a.) ed estraneo rispetto al raggruppamento; senonché nella documentazione amministrativa dell'A.T.I. non vi è alcuna richiesta di autorizzazione al subappalto, come prescritto dall'art. 118 del codice dei contratti pubblici.

Nella camera di consiglio del 3 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Per motivi di ordine processuale, secondo l'insegnamento della giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons.

Stato, Sez. III, 27 settembre 2012, n. 5111), deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale escludente, avente lo scopo, cioè, di promuovere la verifica della legittimazione del ricorrente principale.

2. - Con il primo mezzo del gravame incidentale si deduce la violazione dell'art. 11 bis del bando, nell'assunto che la ricorrente principale A.T.I. SIPA ha erroneamente interpretato la prescrizione sul "computo metrico estimativo" da inserire nella busta contenente l'offerta tecnica, violando il principio di segretezza delle offerte economiche, il cui contenuto essenziale è stato antecedentemente disvelato; ciò ne imponeva l'esclusione dalla gara.

La censura non appare meritevole di positiva valutazione.

Ed invero l'art. 11 bis del bando di gara, in tema di "modalità di presentazione delle offerte", prescrive espressamente che nella busta "B Offerta tecnica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, tra l'altro, una relazione sottoscritta dal legale rappresentante «illustrante il dettaglio tecnico delle opere che intende realizzare accompagnata dai relativi computi metrici estimativi» concernente le opere complementari/miglioramento di impianti tecnologici dell'impianto di risalita di Porta Orvietana, le opere per la sorveglianza del parcheggio, le opere per l'arredo e sistemazione del verde pubblico delle aree destinate ai parcheggi.

Si tratta di una clausola dettata a pena di esclusione, della cui legittimità si può dubitare (anche se non viene gravata la *lex specialis, in parte qua*), ma che, per quanto si desume dalla sua lettura, non consente di affermare frutto evidente di erronea interpretazione la formulazione, da parte dell'A.T.I. SIPA, dell'offerta tecnica accompagnata dai computi metrici estimativi.

D'altro canto, nella concessione di servizio pubblico in questione, l'enucleazione del computo metrico estimativo delle opere contemplate nell'offerta tecnica, diversamente da quanto avverrebbe in un appalto di lavori, non produce neppure, come effetto, una palese significativa

violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, la quale risulta essenzialmente tarata sulla percentuale di ricavi riconosciuta al concedente a titolo di canone di concessione (e non già sulla percentuale di ribasso proposta).

3. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta che la ricorrente principale, con riguardo alle opere per l'arredo urbano, abbia formulato un'offerta tecnica alternativa, limitandosi a proposte tipologiche, e rimettendo poi al Comune la scelta.

La censura è infondata.

L'A.T.I. SIPA si è limitata a rappresentare che «provvederà a dotare il parcheggio di Porta Orvietana di 5 cestini per raccolta differenziata, di una rastrelliera per biciclette, di 4 fioriere da posizionare presso le stazioni dell'ascensore. Si ritiene di non individuare sin d'ora tali elementi d'arredo urbano, ma di concordare con il Comune la loro individuazione sulla base delle preferenze di quest'ultimo [...]. Si prevede un importo complessivo di € 7.000,00 + IVA».

Tale formulazione non viola la regola dell'unicità dell'offerta, posta a garanzia del principio di *par condicio*; il *vulnus* si realizza infatti nell'ipotesi di più offerte, o di più proposte nell'ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo che la scelta ricadente si di una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre.

Nel caso di specie, il vantaggio concorrenziale, correlato ad un più ampio ventaglio di soluzioni, in grado di soddisfare le esigenze della Stazione appaltante, non è configurabile, in quanto l'offerta è, dal punto di vista sostanziale, unica e parametrata ad un importo prestabilito.

4. - Il terzo mezzo incidentale deduce la violazione dell'art. 118 del codice dei contratti pubblici, nell'assunto che l'A.T.I. SIPA abbia individuato, alla pagina 1 della relazione tecnica, una serie di interventi caratterizzanti il servizio oggetto di gara, da affidare ad un soggetto terzo (la Maspero

Elevatori S.p.a.), senza peraltro avere previamente richiesto l'autorizzazione al subappalto e senza essersi impegnata al rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Il mezzo è infondato, non tanto in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, vertendosi comunque al cospetto di una concessione mista, ma essenzialmente per il fatto che la norma da ultimo indicata, ai commi 2 ed 8, colloca l'(istanza di) autorizzazione del subappalto in una fase successiva alla presentazione dell'offerta.

In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, la generica od incompleta dichiarazione di subaffidamento non comporta l'automatica esclusione dalla gara, ma solamente l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto, in specie ove il concorrente abbia la qualificazione per eseguire in proprio la prestazione (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2683).

Nel corso dell'udienza camerale il difensore di parte ricorrente ha sostenuto che la necessità di un'autorizzazione "originaria" discenda dalla circostanza che si è in presenza di un "subappalto necessario".

Tale allegazione defensionale appare peraltro al Collegio inammissibile, in quanto non introdotta con specifica censura, e tale da non potere essere considerata sviluppo argomentativo di quanto dedotto nel terzo motivo.

Ed invero la figura del "subappalto necessario", che poi è una sorta di "avvalimento sostanziale", ricorre allorché il concorrente che ha dichiarato di subappaltare una parte delle prestazioni non sia autonomamente in possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni oggetto del subaffidamento. In tale evenienza, non è consentito all'impresa di effettuare le dichiarazioni relative al subappalto *ex post*, nella fase esecutiva, dovendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 49 del codice dei contratti pubblici (in termini Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508), che peraltro si traduce nell'indicazione, fin dall'inizio, dell'impresa subappaltatrice e nella dimostrazione del possesso in capo a quest'ultima

dei requisiti di qualificazione.

Il contenuto del c.d. subappalto “necessario” ed i problemi che lo stesso pone, anche a livello probatorio, chiariscono che non è possibile invocare il principio “*iura novit curia*” per supplire ad un motivo generico o comunque incompleto.

5. - Il ricorso incidentale deve dunque essere disatteso.

6. - Procedendo ora alla disamina del ricorso principale, il primo motivo, in qualche misura speculare al, già esaminato, primo mezzo del gravame incidentale, si incentra sulla dedotta violazione dell’art. 11 bis, punto A)1, del bando di gara, nella considerazione che l’aggiudicataria A.T.I. S.I.S. doveva essere esclusa dalla gara, non avendo allegato alla relazione tecnica contenuta nella busta”B” i computi metrici estimativi delle opere complementari e/o di miglioramento.

La censura non appare meritevole di positiva valutazione.

Fermo restando quanto già osservato al precedente punto *sub* 2), l’aspetto dirimente che viene in rilievo è l’enucleazione della portata dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici (come integrato dall’art. 4, comma 2, lett. d, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70), che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, stabilendo che «la Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle».

Il computo metrico estimativo, seppure verosimilmente (ma non può escludersi residualmente la ragionevolezza di un'interpretazione restrittiva della clausola del bando, che presenta qualche margine di ambiguità nella formulazione) previsto dalla *lex specialis* a pena di esclusione, in realtà non è elemento essenziale del contenuto dell'offerta, in quanto i punteggi previsti per l'offerta tecnica dall'art. 10 del bando non tengono conto dei valori emergenti dal computo metrico. Il che appare poi assolutamente compatibile con una gara finalizzata all'affidamento di una concessione di servizio pubblico, in cui il profitto è commisurato al rischio di gestione, laddove il computo metrico, più specificamente, riguarda gli appalti di lavori.

Conseguentemente, anche a ritenere che la comminatoria di esclusione contenuta nell'art. 11-bis del bando si estenda, oltre che alla relazione tecnica delle opere da realizzare, anche ai relativi computi metrici, si tratta comunque di previsione illegittima, che, in quanto tale, non può sorreggere un provvedimento di esclusione a carico dell'A.T.I. SIS.

Le Stazioni appaltanti possono infatti, di regola, inserire nei propri atti di gara solamente due tipologie di clausole escludenti : a) quelle che riproducono obblighi previsti dal codice o dal regolamento dei contratti pubblici e da altre disposizioni legislative; b) quelle che appaiono funzionali ad evitare incertezze sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, ovvero ad assicurarne la segretezza.

In nessuna di tali ipotesi rientra, nella specifica gara in esame, la previsione dell'allegazione del computo metrico.

Si potrebbe obiettare che, ancorché illegittima, detta clausola del bando non è stata fatta oggetto di impugnativa con il ricorso incidentale; peraltro, anche in tale prospettiva, occorre ricordare che la già ricordata previsione dell'art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici dispone la nullità delle prescrizioni poste a pena di esclusione; ne consegue che, a termini

dell'art. 31 del cod.proc. amm., la nullità dell'atto (presupposto rispetto a quello oggetto di gravame) può essere rilevata d'ufficio dal giudice (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 16 maggio 2012, n. 4443).

Non appare inoltre condivisibile l'ulteriore obiezione della ricorrente principale in ordine all'inapplicabilità ad una concessione di servizi dell'art. 46 del codice dei contratti pubblici; a tale riguardo appare al Collegio condivisibile la soluzione seguita dal T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 4 aprile 2012, n. 993, secondo cui la norma in questione ha una portata generale, informante ogni procedimento di valutazione comparativa concorrenziale, e dunque anche la gara pubblica per l'affidamento di una concessione di servizi, che, in base all'art. 30 del codice dei contratti pubblici, deve comunque rispettare i principi generali relativi ai contratti pubblici, fra cui quello di proporzionalità, di cui il comma 1-bis costituisce evidente espressione.

7. - Discende da quanto esposto anche l'infondatezza del secondo motivo del ricorso principale, concernente il preteso vizio motivazionale che inficerebbe l'attribuzione dei punteggi. E' sufficiente aggiungere, anche senza indugiare sulla significativa differenza dei punti attribuiti (47 all'A.T.I. S.I.S., a fronte dei 29,25 all'A.T.I. SIPA), che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria A.T.I. S.I.S. risulta adeguatamente dettagliata, sì da consentire una ponderata attribuzione del punteggio all'organo valutativo dell'Amministrazione.

8. - Con la terza censura si lamenta poi l'incongruità del punteggio massimo (pari a trenta) attribuito all'A.T.I. S.I.S. con riferimento alla voce A) - 2 dell'offerta tecnica (importo degli oneri di manutenzione straordinaria oltre alla quota di 10.000,00 euro già prevista dal capitolato d'oneri), nell'assunto che dalla documentazione acquisita in sede di verifica della congruità dell'offerta emergerebbe come l'incremento annuo offerto dall'A.T.I. S.I.S. non sarebbe effettivo.

La censura non appare condivisibile, atteso che, nonostante la non perspicuità del verbale del 30 maggio 2012, può ritenersi nel suo complesso attendibile il giudizio espresso dalla Commissione incaricata di valutare l'anomalia dell'offerta. Trattandosi infatti dell'importo per gli oneri di manutenzione straordinaria, non è irragionevole affermare che i 50.000,00 euro annui assunti a proprio carico dall'A.T.I. S.I.S. potrebbero non tradursi in spese annuali, ma da ripartire, proprio per la loro natura, ed in considerazione del fatto che l'ultimo intervento manutentivo risulta effettuato nel 2010, nell'arco dei dodici anni di durata della concessione.

9. - Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce la sovrastima dei ricavi (quantificati in euro 420.000 annui) rispetto all'ammontare dell'ultimo triennio, e la sottostima dei costi imputabili ad oneri fiscali e costi delle utenze (per euro 69.388,30) da parte dell'A.T.I. S.I.S.

La censura non è meritevole di positiva valutazione, in quanto la stima dei ricavi e dei costi (e, dunque, l'offerta) dell'aggiudicataria, pur discostandosi dal parametro su base storica, non è manifestamente irragionevole, alla luce anche delle modalità di gestione dalla stessa indicate in sede di giustificazione dell'offerta economica.

10. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso incidentale ed il ricorso principale, con l'unita domanda risarcitoria, devono essere respinti.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso incidentale ed il ricorso principale.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012

con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)